

COMUNE DI TRAVAGLIATO

STATUTO

Delibera n. 42 del 19/4/2005.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 – Definizione

1. Il Comune di Travagliato è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, dello Statuto e delle leggi della Regione Lombardia.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune rappresenta la Comunità Travagliatese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Art. 2 – Territorio

1. Il Comune di Travagliato comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. La sede del Comune è fissata in Piazza Libertà n. 2. Presso di essa normalmente si riuniscono la Giunta ed il Consiglio. Per particolari esigenze, opportunamente motivate, il Consiglio comunale può riunirsi presso altra

sede, nell'ambito del territorio comunale, previa delibera di Giunta.

Art. 3 - Stemma e Gonfalone

1 Il Comune ha, come segno distintivo, lo stemma riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 1967, registrato alla Corte dei Conti l'11 marzo 1968 e trascritto nel registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 20 marzo 1968.

2 Lo stemma è costituito da partito d'azzurro e d'argento caricato da una punta di lancia medioevale al naturale. Ornamenti esteriori del Comune.

3 Il Gonfalone, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 1967, registrato nel registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 20 marzo 1968, è costituito da: drappo partito, di bianco e d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato, dello stemma di cui al comma 2 con la iscrizione centrata in oro: Città di Travagliato.

4 Il Gonfalone e lo Stemma possono essere modificati con delibera consiliare, approvata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, previa consultazione popolare.

5 L'utilizzo del Gonfalone e dello Stemma nonché la loro eventuale concessione in uso ad enti e associazioni, è disciplinata da apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

Art. 4 - Finalità e funzioni

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo

ed il progresso civile, sociale ed economico favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, ispirandosi ai valori ed obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso la delega di quelle attività che possono essere più adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. Il Comune promuove forme di collaborazione tra Enti, per l'esercizio, in ambiti territoriali maggiormente adeguati, di funzioni territoriali, ambientali, sociali, culturali, sportive.

Art. 5 - Tutela della salute ed assistenza

1 Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità, della sicurezza, dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità, della prima infanzia per tutti i cittadini presenti legalmente nel territorio comunale.

2 Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 6 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1 Il Comune di Travagliato adotta le misure necessarie a conservare ed a difendere l'ambiente, con particolare riguardo a quello agricolo attuando piani per la difesa del

suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, chimico, acustico e delle acque.

2 Il Comune tutela e promuove con apposite iniziative il recupero del patrimonio storico, artistico e culturale locale, dei costumi e delle tradizioni, onde evitare la perdita e l'alterazione. A tale scopo promuove e attua iniziative di studio, di ricerca e di conoscenza, garantendo il godimento del patrimonio pubblico da parte della collettività.

Il Comune di Travagliato ritrova le tracce della propria storia e delle proprie tradizioni nei suoi borghi e nuclei storici.

Il Comune tutela il patrimonio linguistico locale.

Il Comune promuove iniziative finalizzate al sostegno, alla conoscenza, all'apprendimento, alla diffusione e all'uso corrente della lingua locale.

Art. 7 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio Culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume, di tradizioni locali, nazionali ed europee.

2. Incoraggia e favorisce lo sport, in particolare quello dilettantistico,
promuove manifestazioni sportive d'arte e di cultura.

3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sono disciplinati da un apposito regolamento.

Art. 8 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune di Travagliato promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un

programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi.

2 Studia ed attua i piani per lo sviluppo dell'edilizia privata anche al fine di assicurare il diritto all'abitazione e predispone idonei strumenti di pronto intervento in caso di eventuali calamità naturali.

Art. 9 - Sviluppo economico

1. Il Comune di Travagliato sostiene, con gli strumenti della programmazione e con idonee iniziative, l'economia del paese nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, della salute e dei servizi.

2. Concorre a salvaguardare ed a valorizzare le attività più caratteristiche; determina le prospettive di sviluppo e di occupazione, secondo i principi che tendono a conciliare le esigenze della produzione con quelle inderogabili della tutela e del rispetto della salute, delle risorse e dell'ambiente.

Art. 10 - Compiti del Comune per servizi di competenza statale e regionale

1 Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo.

2 Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative delegate per servizi di competenza statale e regionale. In tali casi l'Ente delegante dovrà assicurare i necessari mezzi finanziari.

Art. 11 – Programmazione

1 Il Comune assume la politica di programmazione come criterio prevalente di intervento in concorso con lo Stato, con la Regione Lombardia e la provincia di Brescia.

2 Il Comune partecipa alla programmazione nazionale, regionale, provinciale, e definisce gli obiettivi ed i criteri della propria azione mediante programmi e piani generali e settoriali, anche in concorso con altri enti locali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro operanti nel suo territorio, attraverso programmate consultazioni.

3 Esso assicura nella formazione e nella attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione democratica dei cittadini, delle organizzazioni sociali, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro operanti nel suo territorio, attraverso programmate consultazioni.

Art. 12 - Regolamenti comunali

1 I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune formati e approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.

2 La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.

3 I Regolamenti sono affissi all'Albo Pretorio del Comune e, a richiesta, portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi

4 Quando la legge non disponga altrimenti, le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze emanate dal Sindaco o dal Responsabile di Settore, sono punite con le sanzioni amministrative ivi previste.

Per l'accertamento, contestazione e pagamento delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente.

Art. 13 – Albo Pretorio

1 Nella Sede Municipale ed in luogo accessibile al pubblico, durante le ore di apertura, è individuato apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento. Il Messo Comunale è responsabile e cura la tenuta dell'albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 14 – Organi

1. Sono organi del Comune:
 - a) il Consiglio Comunale;
 - b) la Giunta Comunale;
 - c) il Sindaco.

Capo I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 – Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, ed è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. E' garante dell'imparzialità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e del buon andamento della pubblica amministrazione verso tutti i cittadini.
3. Esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 16 – Competenze

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi della programmazione comunale, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale, e, anche mediante le proprie commissioni, elabora i piani, i programmi generali e settoriali del Comune, approva i piani ed i programmi medesimi nonché i relativi aggiornamenti e variazioni e ne controlla l'attuazione.
2. In particolare spettano al Consiglio, nell'ambito delle leggi che ne regolano le competenze:
 - a) gli statuti dell'ente, delle istituzioni, delle aziende speciali e delle S.P.A. pubbliche o comunque a partecipazione comunale, i regolamenti e la loro revisione, salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3 del Dlgs 267/2000.;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i

- conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni, provincia, regione e comunità montane, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione tra cui l'elezione del Difensore Civico;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la loro trasformazione ed eventuale privatizzazione, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali, e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera

- esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del direttore generale, se nominato, del segretario o di altri funzionari;
- l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - m) la nomina delle commissioni consiliari e le finalità delle stesse;
 - n) Il Consiglio nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento, e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
 - o) delibera in merito a tutte le materie che, per legge, saranno di competenza propria.

3 Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio

1 Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute, per quanto non previsto nella legge e nel presente Statuto in apposito regolamento , adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2 La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento

Art. 18 – Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco se membro del Consiglio Comunale. In caso di assenza anche del Vice Sindaco, il Consiglio è presieduto dall'assessore più anziano di età e membro del Consiglio Comunale. In caso di assenza del Sindaco e di rappresentanti della Giunta, membri del Consiglio Comunale, il Consiglio medesimo è presieduto dal Consigliere più anziano presente.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio anche attraverso deposito e visione delle cartelle, riguardanti la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Consiglio Comunale, nelle prima seduta, elegge inoltre tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 19 - Prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale

1. La prima adunanza del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Gli avvisi di convocazione e l'ordine del giorno sono da notificarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta.

3. L'adunanza è riservata alla convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, nonché alla comunicazione del Sindaco in merito alla nomina dei componenti della Giunta Comunale tra cui un Vice Sindaco.

4. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo. Il Consiglio Comunale partecipa alle proposte di definizione, partecipa all'adeguamento e, successivamente, alla verifica annuale, che si dovrà svolgere entro la programmazione del bilancio di previsione annuale, dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

Art. 20 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1 Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento nel rispetto di quanto disposto nel presente Statuto.

Il Consiglio Comunale è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune, salvo le ipotesi di necessità di maggioranza speciali.

2 Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in un altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno otto consiglieri. Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

3 Le deliberazioni si intendono adottate con l'ottenimento della maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per i quali lo Statuto, il regolamento o la legge prevedono una diversa maggioranza.

4 Non vanno computati ai fini della determinazione dei votanti i consiglieri che si astengono e quelli che si allontanano dall'aula prima della votazione.

Art. 21 - Sedute e deliberazioni

1 Le sedute del Consiglio Comunale sono ordinarie, straordinarie e d'urgenza e trovano completa e precisa definizione nel regolamento consiliare.

2. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio, redige il verbale delle adunanze e lo sottoscrive insieme al Presidente.

3 Il Segretario comunale è responsabile della formulazione dell'atto deliberativo e delle procedure connesse alla esecutività dello stesso.

4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate entro 40 giorni dall'adozione, mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

5. Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi di legge.

Art. 22 - Pubblicità delle sedute e votazioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento consiliare.
2. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
3. Il regolamento consiliare stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 23 - I Consiglieri Comunali

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge e fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.
6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti, anche preparatori, in loro possesso, utili

all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento.

7. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti, osservando le procedure stabilite dal regolamento consiliare.

8. I Consiglieri hanno diritto a richiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo le modalità del regolamento consiliare.

9. Possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale, dando nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria.

10. I Consiglieri hanno diritto di chiedere che le deliberazioni della Giunta vengano sottoposte al controllo di legittimità nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

11. I Consiglieri Comunali hanno il diritto ed il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, di cui fanno parte.

12. La Giunta Comunale nell'esercizio delle proprie competenze può attribuire ai Consiglieri Comunali mansioni e compiti ove questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.

Art. 24 – Cessazione dalla carica di Consigliere

1 I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.

2 I Consiglieri Comunali che senza giustificarne il motivo non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. Ogni Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza entro 15 giorni dalla notifica da parte del Sindaco dell'avvio del procedimento di decadenza.

3 La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune.

4 Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.

5 Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, mettendolo al primo punto dell'ordine del giorno, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio (art. 141 Dlgs 267/2000).

6 Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio

1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 25 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.

2. Entro la prima adunanza del Consiglio Comunale ciascun consigliere deve dichiarare per iscritto al Segretario Comunale il gruppo Consiliare del quale intende far parte. Ogni gruppo entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale nomina un proprio Capogruppo. Tale nomina deve essere comunicata per iscritto al Segretario Comunale.

3 E' istituita la conferenza dei capigruppo, le cui funzioni sono precisate nel regolamento consiliare.

4 Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture, coerentemente con l'assetto organizzativo dell'Ente, secondo le modalità e nei termini del regolamento consiliare.

Art. 26 - Commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni consiliari sono elette dal Consiglio Comunale a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.

Il regolamento consiliare disciplina la loro composizione, le procedure, le competenze, i limiti e le modalità di funzionamento.

2 Le commissioni consiliari permanenti svolgono attività preliminare degli atti di competenza del Consiglio. Alle commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

3 Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri delegati hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di votare.

Il Sindaco o un suo delegato coordina il lavoro delle commissioni ed assicura i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni, secondo le modalità e nei termini del regolamento consiliare.

4 Spetta alle opposizioni la presidenza della commissione Bilancio, Finanze e Tributi e delle altre commissioni consiliari, istituite con deliberazione del Consiglio Comunale, aventi funzioni di controllo e di garanzia.

Art. 27 - Commissioni straordinarie

1. Il Consiglio Comunale può costituire speciali commissioni straordinarie, composte anche da persone che non ricoprono la carica di consiglieri comunali, su materie di interesse pubblico e per casi particolari, comunque strettamente connesse all'attività amministrativa del Comune. La richiesta d'istituzione può avvenire ed essere approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 27 bis – Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio Comunale può costituire speciali commissioni d'inchiesta su materie di interesse pubblico e comunque strettamente connesse all'attività amministrativa del Comune.
2. Per la composizione delle commissioni d'inchiesta si applica il disposto del comma 1 dell'art. 26.
3. Apposito specifico regolamento provvederà a disciplinare compiti e funzioni delle commissioni d'inchiesta.
4. Un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta indicandone i motivi e le finalità. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e votanti.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28 - Composizione e nomina

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sette Assessori da lui nominati e scelti.
2. Possono essere eletti Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, nel numero massimo di due, in possesso dei seguenti requisiti:
Compatibilità ed eleggibilità così come per la carica di Consigliere;
3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute consiliari ed alla discussione. Gli stessi non concorrono al computo per la validità della seduta del Consiglio Comunale e non hanno diritto al voto.
4. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
5. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
6. Il Sindaco e gli Assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di Travagliato.

Art. 29 - Durata in carica

1. Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica fino all'insediamento del Sindaco e della nuova Giunta.

2. Dopo la scadenza del Consiglio, il Sindaco e la Giunta rimangono in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Sindaco e della nuova Giunta.

Art. 30 - Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale, ferme restando l'attribuzione e la responsabilità del Sindaco e dei singoli Assessori.

2. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco contestualmente all'atto di nomina.

3. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alla nomina, le attribuzioni della Giunta e le eventuali modifiche.

4. Il Consiglio Comunale può adottare un regolamento per l'esercizio dell'attività della Giunta Comunale.

Art. 31 - Attribuzioni della Giunta

1 La Giunta è organo di attuazione degli indirizzi generali di governo, collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario, del direttore generale, se nominato, o dei funzionari dirigenti. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria

attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3 La Giunta in particolare provvede ad approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio , nonché le piante organiche e le relative variazioni.

4. La Giunta delibera lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica con lo schema di bilancio pluriennale.

5 Spetta alla Giunta assegnare in gestione ai responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale e pluriennale.

6 La Giunta delibera nei casi di urgenza le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi.

7 Provvede all'approvazione dei progetti di opere pubbliche.

8 La Giunta, inoltre, ha il controllo sullo stato di attuazione, da parte degli uffici, dei programmi e dei progetti, nonché sulle capacità di spesa dei vari capitoli.

Art. 32 - Funzionamento della Giunta

1 La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2 Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

3 Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Su invito del Sindaco, alle sedute della Giunta possono partecipare senza diritto di voto i consiglieri delegati, i revisori dei conti, e su particolari e specifici argomenti anche esperti tecnici.

4 La Giunta, per particolari esigenze, su richiesta del Sindaco, può riunirsi e deliberare in luoghi diversi dalla sede comunale, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 33 – Mozione di sfiducia della Giunta e del Sindaco

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, viene messa in discussione non prima di 10 g.g. e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 34 - Dimissioni, decadenza e revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato dal Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificarne il motivo, decade dalla carica.

3. Le dimissioni o la cessazione d'ufficio per altra causa dei singoli Assessori sono valutate dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, entro 10 giorni, prima di diventare operative. In caso di dimissioni definitive, il Sindaco provvede alla sostituzione e ne dà comunicazione alla prima seduta consiliare.

Capo III

IL SINDACO

Art. 35 – Funzioni

1 Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale, ufficiale di Governo, autorità sanitaria locale, ed autorità di pubblica sicurezza.

2 Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

3 In caso di assenza o di impedimento è sostituito in tutti i suoi compiti dal Vice Sindaco. In caso di assenza anche del Vice-Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano di età.

4 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 36 – Competenze

1. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune. Ad esso competono, tra le altre, previste dalla legge, le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
 - g) provvede affinché siano osservati i regolamenti;
 - h) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - j) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 Dlgs 267/2000;
 - k) sovrintende e coordina le attività di protezione civile;
 - l) sovrintende al servizio di polizia municipale;
 - m) Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti travagliatesi.

- n) adotta, in casi di emergenze sanitarie, di igiene (e al fine di prevenire pericoli per l'incolumità pubblica), ordinanze contingibili ed urgenti.
- o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, in mancanza, in via sostitutiva, provvede l'organo di cui alle leggi vigenti;
- p) il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 107 – 111 del Dlgs 267/2000 nonché dai regolamenti comunali;
- q) nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto ed al regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, il Segretario Comunale, il Direttore Generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario Comunale;
- r) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi.

2 Il Sindaco quale ufficiale di Governo, sovrintende all'espletamento delle funzioni di competenza statale attribuite al Comune.

3. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 37 – Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio comunale il giuramento di rito, previsto dalle normative vigenti.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
6. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della L. 18 gennaio 1992, n. 16.
7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del Consiglio, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio, che deve essere all'uopo convocato entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni al protocollo del Comune.
8. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

9. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, come da normativa attuale, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile, salvo diversa disposizione legislativa.

10. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art. 38 - Pari Opportunità

1. Devono essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 125/1991, al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché negli enti in cui vengono eletti i rappresentanti del Comune.

Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 39 - Partecipazione popolare

1. Il Comune di Travagliato garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale.
2. Considera la partecipazione uno strumento efficace, che consente agli organi istituzionali di assumere decisioni responsabili e coerenti con le esigenze della comunità.
3. Attiva le iniziative più opportune per coordinare e per conciliare gli interessi individuali e di gruppo con quelli più generali e prevalenti della comunità.
4. In coerenza con le normative vigenti, ed in particolare con la legge 7 agosto 1990, n. 241, adegua la propria organizzazione, in modo che sia garantita la trasparenza dell'azione amministrativa e dei processi decisionali al fine del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, assicurando a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione ed all'accesso ai documenti amministrativi e garantendo la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive.
5. Il Comune persegue le sue finalità, attraverso gli strumenti di programmazione, pubblicità e trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali, operanti sul territorio.

6. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

7. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani, rapporti con l'Amministrazione Comunale e con le istituzioni locali.

Art. 40 - Libere forme associative

1 Il Comune di Travagliato favorisce la formazione di organismi a base associativa.

2 Viene istituito l'Albo ufficiale degli Enti e delle associazioni operanti sul territorio di Travagliato; l'iscrizione è subordinata all'accettazione dell'Amministrazione Comunale che verificherà la compatibilità dell'oggetto dell'Ente, con le finalità e gli scopi comunali.

3 I servizi del Comune a domanda individuale possono anche essere gestiti da associazioni od enti iscritti all'albo.

4 I responsabili delle associazioni riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata all'Amministrazione Comunale.

Art. 41 – Consultazioni

1 Il Comune di Travagliato consulta, anche su loro richiesta, gli Enti e le Associazioni operanti nel Comune, iscritti all'Albo.

2 La consultazione della categoria interessata è obbligatoria in occasione dell'approvazione del Piano Regolatore Generale, dei Piani Urbanistici del Traffico e del Piano Assistenziale.

Art. 42 - Diritto di petizione ed interrogazione

1 I cittadini e le organizzazioni possono svolgere petizioni al Consiglio Comunale per prendere provvedimenti od esporre comuni necessità.

2 Le organizzazioni che operano sul territorio nazionale, regionale e provinciale e quelle iscritte all'Albo di cui all'art. 40 possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale, purché relative alla materia in cui abbiano interesse ed hanno diritto alla risposta scritta.

3 Il regolamento consiliare stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione ed interrogazione.

Art. 43 - Diritto di proposta

1 La proposta popolare per la formazione di Regolamenti comunali e di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di schemi redatti, rispettivamente, in articoli o in schemi di deliberazione.

2 La proposta deve essere sottoscritta da almeno 2/8 degli elettori iscritti nelle liste elettorali, al momento della presentazione, e cittadini del Comune di Travagliato.

3 Sono escluse dall'esercizio del diritto di proposta le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi, bilancio e tariffe comunali;
- c) espropriazioni di pubblica utilità;

- d) designazioni e nomine;
- e) lavori pubblici comunali;
- f) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
- g) pianta organica del personale e relative variazioni;
- h) materie riguardanti le minoranze etniche e religiose.

2 Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate a norma di legge.

5 Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa.

Art. 44 - Procedura per l'approvazione della proposta

1 La Commissione consiliare incaricata decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale entro 60 giorni da quello in cui è stata investita.

2 Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa, entro 60 giorni dalla presentazione della relazione alla Commissione.

3 Qualora per qualsiasi motivo la Commissione non venga costituita, ovvero non presenti la relazione entro i termini del primo comma, ovvero la questione non sia esaminata dal Consiglio Comunale entro i termini del secondo comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere che la proposta venga iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 45 - Referendum consultivo

1 E' ammesso Referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività

comunale, con esclusione delle materie di cui all'art. 43, comma 3 del presente statuto, affinché gli organi ai quali compete decidere possano assumere le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2 Si fa luogo a Referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora sia richiesto con firme autenticate nella forma di legge, da almeno 2/8 dei cittadini che hanno diritto di partecipazione alla consultazione referendaria.

3 Hanno diritto di partecipare alla consultazione referendaria gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di presentazione della proposta di referendum.

4 Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

3 Il Referendum consultivo è ritenuto valido se ha raggiunto la partecipazione della maggioranza assoluta degli elettori.

6 Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto qualora i voti attribuiti alla risposta affermativa raggiungano la maggioranza dei votanti.

7 Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento conforme al quesito sottoposto a referendum.

8 I referendum consultivi - locali non possono aver luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

9 Può essere richiesta una sola consultazione referendaria all'anno, limitatamente ad un unico oggetto.

10 Il quesito sottoposto a referendum, bocciato, non può essere ripresentato nel triennio successivo la data della consultazione.

Art. 46 - Procedura per l'ammissibilità dei referendum

1 I promotori del Referendum, prima di effettuare la raccolta delle firme, devono acquisire, con formale richiesta, indicante l'esatto testo del quesito referendario, la dichiarazione di ammissibilità del quesito che intendono proporre, da parte del Consiglio Comunale.

2 Il Segretario Comunale, trasmette la richiesta ad una apposita Commissione Tecnica esterna, composta da tre esperti in materia giuridico amministrativa, nominati dal Consiglio Comunale con la rappresentanza delle minoranze, che relaziona al Consiglio sulla ammissibilità formale del quesito referendario, entro 15 giorni da quello in cui è stata investita.

3 Il Consiglio Comunale deve essere convocato entro 10 giorni per decidere circa l'ammissibilità del quesito referendario.

4 Il Segretario Comunale deve comunicare, entro 48 ore dall'esecutività della deliberazione consiliare, al rappresentante dei promotori del referendum, la decisione del Consiglio Comunale.

5 La presentazione della formale richiesta di referendum, con allegate le sottoscrizioni previste dall'art. 45, deve pervenire al Protocollo del Comune, entro 60 giorni dalla notifica della suddetta comunicazione.

6 Il Sindaco, entro 15 giorni dalla data della verifica, da parte dell'Ufficio Elettorale, della regolarità delle sottoscrizioni, che deve avvenire entro 30 giorni, indice il Referendum, che deve essere effettuato entro 60 giorni

Art. 47 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

1 Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti, a quelli che per legge possono intervenire, ai richiedenti in caso di procedimento su istanza di parte ed ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso.

2 La comunicazione deve indicare:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento, e prendere visione degli atti;
- d) l'iter al quale il provvedimento è subordinato ed, anche sommariamente, i tempi necessari alla conclusione.

3 Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma,

mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta, stabilite dall'Amministrazione medesima.

Art. 48 - Diritto di partecipazione al provvedimento

1 Coloro che sono portatori di interessi, pubblici e privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

2 I soggetti di cui all'articolo precedente e gli intervenuti di cui al comma precedente, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, qualora siano pertinenti all'oggetto del provvedimento.

Art. 49 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente dal Sindaco o dal presidente degli Enti ed Aziende, che ne vieti la esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza, di professionalità e di ideazione delle persone, di Enti o di Imprese.

2. Negli uffici comunali devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino Ufficiale» della Regione, dello Statuto e dei Regolamenti comunali, l'elenco dei responsabili dei servizi con le relative mansioni, le tariffe dei servizi, tasse, contributi, utenze, di competenza comunale; il tutto anche in forma informatizzata purché immediatamente accessibile.

Art. 50 - Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
2. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3. Il Regolamento disciplina, altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, qualora abbiano un interesse giuridico legale rilevante, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi; per gli atti non riservati, il rilascio è fatto direttamente dai responsabili dei servizi, senza necessità di istanze né di autorizzazioni, con la sola registrazione in uscita e dichiarazione di ricevuta.
4. Il Comune garantisce inoltre ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardino, con esattezza, inequivocità e completezza.

Art. 51 - Difensore civico principi istitutivi

- 1 È istituito l'ufficio del «difensore civico» ai fini della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione nonché della prevenzione del contenzioso amministrativo.

2 È eletto dal C.C. con voto a maggioranza assoluta tra i cittadini eleggibili a Consigliere Comunale; resta in carica 5 anni ed è rieleggibile una sola volta; è revocabile in qualunque momento con deliberazione motivata che elegga un nuovo difensore civico.

3 Non può assumere la funzione di difensore civico e, se in carica, cessa di diritto:

- a) chi sia dipendente, dirigente o amministratore (consigliere o assessore) del Comune o di Aziende o Enti dallo stesso dipendenti;
- b) chi sia cessato dalla condizione di dipendente o dirigente del Comune da meno di tre anni;
- c) chi abbia un contenzioso amministrativo, civile o contabile con il Comune o con Aziende o Enti dallo stesso dipendenti;

4 Al difensore civico spetta di conoscere ogni deliberazione o provvedimento comunale che possa ledere interessi legittimi tutelabili.

5 L'ufficio è retribuito con un'indennità corrispondente a quella stabilita per gli Assessori Comunali.

6 Il difensore civico ha sede presso gli Uffici del Municipio di Travagliato oppure presso gli immobili che sono di proprietà o a disposizione del Comune di Travagliato.

7 L'apposito Regolamento può stabilire ulteriori cause di incompatibilità, i tempi per la rinnovazione, la determinazione dell'indennità, la conservazione degli atti.

8 Il difensore civico può essere nominato anche in forma associata, con altri enti.

Art. 52 - Il Difensore Civico: principi funzionali

1. Agisce su iniziativa di singoli cittadini, enti o associazioni, verificando la regolarità dello svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici comunali e intercomunali, segnalando le disfunzioni eventualmente riscontrate.
2. Può agire d'ufficio qualora riscontri situazioni che abbiano oggettiva analogia con quelle per le quali è stato richiesto l'intervento.
3. Effettua il controllo eventuale di legittimità sugli atti della Giunta e del Consiglio, ai sensi dell'art 127, Dlgs 267/2000.
4. Non può dare ordini ad alcuno né emettere provvedimenti, ma può richiedere qualunque informazione a qualunque ufficio comunale ed ha accesso a qualunque documento in possesso del Comune col vincolo del segreto d'ufficio, ove previsto.
5. È tenuto a trasmettere annualmente al Consiglio comunale, tramite il Sindaco, relazione sull'attività svolta e può essere chiamato a rispondere davanti allo stesso, ovvero davanti alla commissione consiliare preposta.
6. L'apposito Regolamento prevede le ulteriori modalità di funzionamento ed intervento, nonché le modalità del supporto che gli uffici ed i servizi comunali debbano fornire al Difensore Civico; questi, previa comunicazione al Segretario Comunale, può comunque avvalersi di tali uffici e servizi per l'espletamento del proprio incarico.
7. In assenza del Regolamento, o nel silenzio di questo, il difensore civico è istituito ed opera sulla base dei

principi dello Statuto e, per quanto applicabili, delle norme regolanti l'istituto del Difensore Civico della Regione Lombardia.

Titolo IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Art. 53 - Principi e criteri direttivi

1 Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al direttore generale, se nominato, al segretario comunale, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2 Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3 Nel rispetto della legge, dello Statuto o dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

4 L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali.

5 Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere, in merito alle istanze dei cittadini o degli interessati, con sollecitudine e tempestività nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 54 – Personale

- 1 I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta Comunale.
- 2 Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
- 3 Il Regolamento disciplina sulla base delle leggi vigenti:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) la procedura per l'accesso e per la cessazione dell'impiego;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi e le modalità del conferimento della titolarità e responsabilità degli stessi;
 - d) l'attribuzione al Segretario Comunale ed ai dirigenti o funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
 - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità;
 - g) le sanzioni disciplinari, la sospensione, destituzione e riammissione, con i relativi procedimenti.
- 4 Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
- 5 Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale; assume, come scelta, la contrattazione decentrata in osservanza degli accordi nazionali di lavoro.

Art. 55 - Segretario Comunale

1 Il Segretario Comunale è funzionario pubblico e dipende dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico, e iscritto all'Albo di cui all'art. 98 Dlgs 267/2000.

2 Il Segretario è titolare delle seguenti competenze:

- a) Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, nonché delle Aziende, SPA, Istituzioni e forme associative di cui il Comune fa parte, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- b) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;
- c) Partecipa, con funzioni consultive, referenti di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
- d) Roga i contratti in cui l'Ente è parte;
- e) Esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

3 Tra le funzioni di cui alla lettera e) inoltre possono essere conferite anche quelle di cui all'art. 107 Dlgs 267/2000, tra cui:

- la presidenza delle Commissioni di gara e concorso;
- gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa,
- gli atti di amministrazione e gestione del personale
- provvedimenti di autorizzazione e concessione;

4 Al Segretario possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 Dlgs 267/2000.

Il Segretario /Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Inoltre sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza ed in particolare spetta:

- a) la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi, previsto dall art. 197 comma 2 lett. a) Dlgs 267/2000;
- b) la proposta di PEG, previsto dall'Art. 169 Dlgs 267/2000.

A tal fine al Segretario/Direttore rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i dirigenti/funzionari dell'Ente.

Art. 56 - Vice-Segretario

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere il posto del Vicesegretario per lo svolgimento da parte dello stesso delle funzioni vicarie del Segretario, per sostituirlo nei casi di assenza, vacanza o impedimento.

2. L'incarico è conferito dal Sindaco ad un responsabile di settore, oppure a personale esterno.

Il Vice Segretario, se richiesto, dovrà intervenire alle sedute consiliari ed alle commissioni amministrative di cui l'Ente fa parte.

Art. 57 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1 I Responsabili degli uffici e dei servizi rispondono della attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione comunale, del buon andamento degli

uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo del Comune. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico competente, tra i quali in particolare:

- a) organizzare gli uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dal regolamento;
- b) amministrare gli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura amministrativa cui sono preposti;
- c) ordinare beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione della Giunta comunale oppure con propria determinazione, secondo le direttive dell'Amministrazione Comunale o dell'Assessore competente;
- d) formulare schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi, nonché predisporre le proposte delle deliberazioni da sottoporre agli organi collegiali;
- e) curare, in conformità alle direttive del Direttore generale, se nominato, o del Segretario comunale, l'attuazione delle deliberazioni e provvedimenti esecutivi;
- f) curare i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni;
- g) effettuare gli sgravi ed i rimborsi di quote indebite di imposte, tasse e contributi;

3. Inoltre, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ad essi spettano:

- a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. Le funzioni di cui al comma 3, con esclusione di quelli di cui alla lettera f) possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 107, Dlgs 267/2000 e nel rispetto delle norme del presente Statuto.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi ed il Segretario Comunale, nel caso di cui al 4° comma del presente articolo, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad

alto contenuto di professionalità, di cui all'art. 2229 del Codice civile, oppure di alto valore in base all'art. 2222 del Codice civile medesimo.

9 Responsabile degli uffici e dei servizi è il dipendente che riveste la qualifica più elevata nell'ambito dell'ufficio o del servizio cui è preposto.

In caso di assenza o di impedimento dello stesso, le funzioni possono essere attribuite ad altro dipendente dell'ufficio, con attribuzione di mansioni superiori.

Art. 58 - Incarichi di dirigenza e di collaborazione esterna

1 La Giunta comunale può conferire o revocare, con apposita deliberazione, ai dipendenti comunali aventi i titoli richiesti, l'incarico di Dirigente, determinando con lo stesso atto l'ammontare del trattamento economico aggiuntivo e la durata dell'incarico.

2 La Giunta comunale può conferire o revocare, con apposita deliberazione, l'incarico a personale esterno per la copertura di posti di Dirigente, di responsabile degli uffici o dei servizi ad alta specializzazione, mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e motivatamente, di diritto privato, sulla base di concorso per titoli e colloquio, determinando altresì il trattamento economico e la durata dell'incarico.

3 Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere affidati incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità.

4 La revoca ed il rinnovo degli incarichi di cui ai commi precedenti debbono essere motivati sulla base dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predeterminati.

Titolo V

ORDINAMENTO FINANZIARIO DEL COMUNE

Art. 59 – Ordinamento

- 1 L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
- 2 Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune di Travagliato è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3 Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e dei contributi.

Art. 60 - Demanio e patrimonio

- 1 Il Comune di Travagliato ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi specifiche, che regolano la materia.
- 3 Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio, che ne disciplina pure l'uso.

Art. 61 - Attività finanziaria del Comune

- 1 La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;

- d) trasferimenti regionali, statali e provinciali;
- e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- f) risorse per investimenti.

2 Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare: imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni al costo dei relativi servizi.

Art. 62 - Contabilità Comunale e Servizio finanziario

1 La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2 Con il regolamento di contabilità viene disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria a cui è affidato il coordinamento e la gestione dell'intera attività finanziaria.

3 La Giunta Comunale, in conformità all'art. 169 Dlgs 267/2000, al regolamento di contabilità e alla proposta di piano elaborata dal Direttore Generale, se nominato, definisce il piano esecutivo di gestione emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi criteri unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi o al Segretario Comunale.

4. Il responsabile del servizio, con il coordinamento del Segretario Comunale o del Direttore Generale, se nominato, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma

nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

5 I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 63- Il bilancio

1 La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della integralità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.

2 Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3 Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta preventivamente, con la Commissione Consiliare competente, i criteri per la loro impostazione.

4 Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

5 Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

6 Con apposito regolamento di contabilità, adottato dal Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Art. 64 - Contabilità comunale: il rendiconto della gestione

1 I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2 Il rendiconto relativo ad ogni anno è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

3 La Giunta comunale allega al rendiconto della gestione una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 65 - I contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento dei contratti.

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa, adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall'organo politico.

4. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

5. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del servizio.

6. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 66 - Revisione economico-finanziaria

1 Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori, composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 Dlgs 267/2000.

2 I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. Valgono per i revisori dei conti le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 Dlgs 267/2000.

3 Il collegio dei revisori in conformità alle norme del regolamento contabile, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitando le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento di contabilità;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità e coerenza e di attendibilità delle

- previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla Giunta Comunale. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e) referto al Consiglio Comunale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa come previste dall'ordinamento contabile.

4 Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e possono partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e, su espressa richiesta, a quelle della Giunta. Per consentire la partecipazione dei revisori alle assemblee consiliari, sono ad essi comunicati, nelle modalità stabilite dall'apposito regolamento consiliare, i relativi ordini del giorno. Inoltre al Collegio dei Revisori sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

5 Il Collegio dei Revisori è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal regolamento.

6 I revisori sono responsabili della verità delle attestazioni rilasciate e devono adempiere al loro dovere con la diligenza del mandatario.

7 Possono in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, tramite il Segretario Comunale o il responsabile del servizio finanziario, procedere ad atti di controllo; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.

8 I revisori sono revocabili solo per inadempienze ed in particolare per la mancata presentazione della relazione

alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.

9 I revisori cessano dall'incarico per:

- A) scadenza del mandato
- B) dimissioni volontarie
- C) impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico

Art. 67 - Controllo economico della gestione

1 I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2 Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme alle proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

3 La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige ogni tre mesi una relazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione, assumendo o proponendo al Consiglio comunale i relativi rimedi.

Art. 68 – Tesoreria

1 Il servizio di tesoreria è affidato dal C.C. ad un Istituto di Credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2 La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima decennale, rinnovabile per una sola volta.

3 I rapporti e le procedure del servizio sono definiti dal regolamento di contabilità.

4 L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Comunale e del Direttore Generale.

Art. 69- Responsabilità

1 Per gli amministratori e per il personale del Comune di Travagliato si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2 Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si inseriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3 L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto; la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi.

Titolo VI

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 70- Servizi comunali

1 Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

2 Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3 I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 71 - Gestione in economia

1 Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2 Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione economica dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 72 - La concessione a terzi

1 Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2 La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3 Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 73 - Le aziende speciali

1 La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2 Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2 Sono organi dell'azienda:

a il Consiglio d'amministrazione

b il Presidente

c il Direttore.

4 Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali e i Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

5 Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo dell'Azienda, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

6 Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. È nominato dalla Giunta Comunale che lo sceglie tra i funzionari della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

7 L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dal regolamento. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8 Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della

gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9 Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art. 74 - Le istituzioni

1 Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire «istituzioni», organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.

2 Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3 Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4 Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. È nominato dalla Giunta Comunale, che lo sceglie tra i funzionari della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

5 L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del

pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6 Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7 Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8 La costituzione delle «istituzioni» è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 75- Le società per azioni

1 Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2 Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3 Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4 Nell'atto costitutivo e nello statuto delle S.P.A. è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Consiglio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali norme al Consiglio comunale.

5 La disciplina della Società per azioni è regolamentata dagli artt. 2325 e ss. del Codice Civile.

6 La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dagli artt. 2472 e ss. Codice Civile.

Art. 76 - Vigilanze e controlli

1 Il Consiglio Comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali.

2 Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli Enti, Istituzioni, Aziende e Società a partecipazione comunale.

3 La Giunta riferisce annualmente, al C.C. in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del Comune negli Enti citati

debbono presentare alla G.C. a chiusura dell'esercizio finanziario una situazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente e degli obiettivi raggiunti.

Art. 77 – Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri enti locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni tra gli enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare - tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le

valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

6. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni , che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 78 - Consorzi

1 Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri enti locali, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo Statuto del Consorzio.

2 Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3 Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

4 L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.

5 Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.

6 Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.

Art. 79 - Accordi di programma

1 Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente sull'opera o sull'intervento.

- 3 L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
- 4 Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 5 L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune.
- 6 Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
- 7 Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
- 8 La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti

da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella Regione o dal Prefetto nella Provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.

9 La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

Titolo VII

COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

Art. 80 - I principi di collaborazione

1 Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2 Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3 Il Comune, con la collaborazione della Provincia, può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4 Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

Art. 81 - La collaborazione alla programmazione

1 Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2 Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Titolo VIII
NORME FINALI

Art. 82 - Approvazione dello Statuto

- 1 Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

- 2 Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni, lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

- 3 Le disposizioni, di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle modifiche statutarie.

Titolo IX
NORME TRANSITORIE

Art. 83 - Regolamenti

1 Il Regolamento interno del C.C. è deliberato e/o revisionato entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

2 I regolamenti previsti nel presente Statuto, dovranno essere deliberati entro 18 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.